



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.2.2025
COM(2025) 55 final

2025/0029 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (di seguito "la direttiva"). La direttiva precisa quali prodotti sono soggetti a tassazione e quali usi li rendano tali; stabilisce le aliquote minime da applicare a seconda se i prodotti siano utilizzati come carburanti per motori, o destinati a scopi industriali o commerciali, oppure al riscaldamento.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni dalle aliquote di accisa, o riduzioni delle stesse, in base a considerazioni politiche specifiche.

L'obiettivo della presente proposta è consentire alla Francia di continuare ad applicare una riduzione dell'aliquota di imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica, al fine di compensare parzialmente i costi supplementari dovuti alla lontananza geografica e alle difficoltà di approvvigionamento.

Richiesta e contesto generale

La decisione 2007/880/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha autorizzato la Francia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta per la benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica, a condizione che la riduzione non superi i sovraccosti di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale. La decisione di esecuzione 2013/192/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, e la decisione di esecuzione (UE) 2019/372 del Consiglio, del 5 marzo 2019, hanno autorizzato la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, a continuare ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

L'obiettivo di tali decisioni è consentire alla Francia di compensare in parte i costi supplementari derivanti dalla lontananza geografica e dalle difficoltà di approvvigionamento. In conformità con tali decisioni, la Francia applica una riduzione di 1 EUR per ettolitro di benzina senza piombo.

Con lettera del 31 ottobre 2024 le autorità francesi hanno chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una riduzione di 1 EUR per ettolitro per un periodo di sei anni, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030. Le autorità francesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 27 novembre 2024.

Come nelle precedenti domande, le autorità francesi sostengono che la riduzione dell'aliquota di accisa è necessaria per compensare parzialmente il prezzo più elevato della benzina senza piombo. Il prezzo alla pompa della benzina senza piombo in Corsica è superiore di oltre il 10 % al prezzo medio della Francia continentale. Secondo le autorità francesi, varie ragioni spiegano tali costi aggiuntivi. La Corsica viene rifornita di carburante solo via mare, con un conseguente aumento del prezzo finale del carburante. Anche il trasporto su strada dei carburanti verso le stazioni di servizio è più costoso, in quanto il territorio montuoso comporta tempi di trasporto più lunghi. La stagionalità della domanda, legata alla stagione turistica estiva, porta infine alla gestione delle scorte just-in-time e comporta il rischio di incorrere in notevoli costi aggiuntivi per le quote, in quanto i depositi di carburante della Corsica hanno una scarsa capacità di stoccaggio.

La Francia ha inoltre fatto osservare che la misura rientra nell'ambito di una politica mirata del governo a favore dello sviluppo in Corsica, giustificata dallo svantaggio dell'insularità. Secondo le autorità francesi, tale deroga mira anche a correggere le carenze strutturali nella fornitura dei trasporti pubblici in Corsica, legate a una rete ferroviaria molto limitata e a una rete stradale difficile a causa del territorio montuoso dell'isola.

Disposizioni nel settore oggetto della proposta

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Valutazione della misura ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Considerazioni politiche specifiche

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

La tassazione differenziata pone i consumatori di benzina senza piombo della Corsica in una posizione di maggior parità con consumatori simili sul continente compensando in parte i costi supplementari sostenuti dai consumatori in Corsica. La misura proposta consegue pertanto alcuni obiettivi di politica regionale e di coesione.

La riduzione della tassazione non supera i costi aggiuntivi sostenuti dai consumatori della Corsica per il trasporto e la distribuzione. La riduzione di 1 EUR per ettolitro del costo della benzina senza piombo è di molto inferiore alla differenza tra i prezzi finali rispettivi.

L'aliquota d'imposizione ridotta sul consumo di benzina senza piombo attualmente applicata in Corsica (67,29 EUR/hl) è ancora nettamente superiore al livello minimo per l'UE previsto dalla direttiva 2003/96/CE (35,90 EUR/hl).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Nell'esaminare una domanda la Commissione tiene conto dell'esigenza di un corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale, nonché di attuare le politiche dell'Unione europea in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La misura risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. È soltanto intesa a compensare in parte i costi aggiuntivi legati alla posizione insulare della Corsica. Tenendo conto della lontananza e dell'insularità dei dipartimenti a cui si applica, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota - che è peraltro molto elevata rispetto al minimo UE - non si prevede che la misura induca cambiamenti nel consumo di carburante, richiamando consumatori dall'esterno di tali zone.

Poiché si prevede che l'effetto dell'agevolazione fiscale sui trasporti non sia significativo, e che si possano ideare strategie di compensazione qualora si verificino effetti marginali, la misura non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Periodo di applicazione della misura e sviluppo del quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia

L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE prevede, per questo tipo di misure, una durata massima di sei anni, con possibilità di rinnovo. Il periodo di validità inizialmente

richiesto, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030, rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia. A seguito delle discussioni tra le autorità francesi e la Commissione, in particolare in vista della proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE¹, è stata concordata una data di cessazione anticipata, ossia il 31 dicembre 2028. Tenuto conto che non si sono registrate conseguenze negative del regime attuale sul commercio intra-UE, né sul livello generale di tassazione dei carburanti in Francia, al fine di garantire la certezza del diritto in questa regione la Commissione propone di concedere l'autorizzazione richiesta per quattro anni, ossia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è inoltre opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

Qualora il Consiglio adotti il nuovo sistema di norme e la Commissione ritenga che l'autorizzazione oggetto della presente proposta sia ancora giustificata, esaminerà in modo costruttivo e tempestivo qualsiasi richiesta da parte della Francia di un'autorizzazione analoga adeguata al nuovo sistema, in modo da assicurare la continuità della presente proposta.

Norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità francesi sostengono che la misura non costituisca un aiuto di Stato in quanto è destinata ai consumatori finali e si applica senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'origine dei prodotti. Tuttavia la misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai minimi UE, la misura sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti sotto forma di riduzioni di imposte a norma della direttiva 2003/96/CE possono essere esonerati dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato. Non è possibile stabilire in questa fase se tutte le condizioni di cui al suddetto regolamento siano soddisfatte. La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di garantire la conformità con le norme in materia di aiuti di Stato e in particolare, nel caso di aiuti esentati, con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non pregiudica inoltre l'obbligo dello Stato membro di notificare l'aiuto alla Commissione prima di darvi esecuzione, nel caso in cui il nuovo aiuto non sia coperto da un'esenzione per categoria.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della fiscalità indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'UE ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato

¹ COM/2021/563 final: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione).

membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta consiste in una riduzione d'imposta riguardante unicamente la Francia.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non si è fatto ricorso ad alcun parere esterno.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede una semplificazione. Si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato di quattro anni. L'aliquota d'imposta applicabile sarà superiore al livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di una richiesta di proroga al termine del periodo di quattro anni.

Sintesi della misura proposta

La Commissione propone di autorizzare la riduzione d'imposta di 10 EUR per 1 000 l fino al 31 dicembre 2028, consentendo in tal modo alla Francia di applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2007/880/CE² del Consiglio e delle decisioni di esecuzione 2013/192/UE³ e (UE) 2019/372⁴, la Francia è stata autorizzata, in conformità con l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
- (2) Con lettera del 31 ottobre 2024 la Francia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota ridotta della tassa sull'energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante, proseguendo una prassi seguita ai sensi della decisione 2007/880/CE e delle decisioni di esecuzione 2013/192/UE e (UE) 2019/372. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L'autorizzazione è chiesta dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale e i prezzi finali sono superiori di oltre 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.
- (3) Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli del continente. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj>.

² Decisione 2007/880/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell'imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj>).

³ Decisione di esecuzione 2013/192/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj>).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2019/372 del Consiglio, del 5 marzo 2019, che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell'imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica (GU L 68 dell'8.3.2019, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/372/oj).

- (4) La riduzione fiscale non supera quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.
- (5) Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE, attualmente 359 EUR/1 000 litri (o 35,90 EUR/ettolitro).
- (6) Tenuto conto della lontananza e del carattere insulare dei dipartimenti ai quali si applica la misura, e data anche la modesta entità della riduzione dell'aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo di cui alla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.
- (7) Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (8) È pertanto opportuno autorizzare la Francia, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.
- (9) È opportuno garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2025 sulla base delle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/372. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- (10) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.
- (11) Per garantire ai dipartimenti interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di quattro anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema.
- (12) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell'aliquota d'imposta non superiore a 1 EUR per ettolitro alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione sostenuti nei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale.

L'aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7 della stessa.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2028.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno in cui tale sistema diventa applicabile.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*